



**GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RATA DI SALDO RILASCIATA AI SENSI DELL'ART.103, COMMA 6, DEL D.LGS N. 50/2016**

Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante

**Art. 1 - Oggetto della garanzia**

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla restituzione totale o parziale della rata di saldo e dei relativi interessi legali per il pagamento di quanto eventualmente dovuto dal Contraente per difformità e vizi dell'opera, dei servizi e delle forniture oggetto del contratto ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice.

**Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia**

L'efficacia della garanzia:

- a. decorre dalla data di erogazione della rata di saldo;
- b. cessa il **22/11/2023**.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può avere luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

**Art. 3 - Somma garantita**

La somma garantita dalla presente fideiussione è pari all'importo della rata di saldo erogata, maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo intercorrente tra la data di erogazione, ovvero la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture, e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi (art. 103, comma 6, del Codice, e 102, comma 3, del Codice).

L'importo della somma garantita in linea capitale è indicato nella Scheda Tecnica.

**Art. 4 - Escussione della garanzia**

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal contraente, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente- recante l'indicazione del titolo per cui si richiede l'escussione e degli importi dovuti dal Contraente, ai sensi dell'art. 1.

Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art.2 ed essere formulata in conformità all'art. 6.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod.civ.

Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate al Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

**Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa**

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Il Garante ha altresì il diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

**Art. 6 - Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC all'indirizzo risultante dal registro imprese.

**Art. 7 - Commissione**

La commissione e le spese dovute dal Contraente all'atto della stipulazione della presente garanzia saranno regolate in autonomia tra contraente e garante. Il mancato pagamento della commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Le somme pagate a titolo di commissione rimangono comunque acquisite dal Garante, indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista all'art. 2

**Art. 8 - Foro competente**

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il Foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 Cod. Proc.Civ.

**Art. 9 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non diversamente regolato valgono le norme di legge.

IL CONTRAENTE

BPER Banca SpA

SPAZIO PER APPOSIZIONE  
OLOGRAMMA

